



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 53 del 30 Ottobre 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 7 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 (ammenda € 150,00, squalifica calciatore CATALANO Vincenzo per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il giudice sportivo ha sanzionato il calciatore Vincenzo Catalano per cinque gare effettive per aver offeso e minacciato l'arbitro al termine della gara e la società Rosarno Calcio con un'ammenda di € 150,00 per aver propri calciatori offeso l'arbitro e per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale.

La Società Rosarno Calcio sostiene che il comportamento del calciatore Catalano non ha integrato gli estremi della minaccia ma si sarebbe esplicitato in una espressione quasi scherzosa rivolta da un uomo di quarant'anni ad un più giovane arbitro che non gli avrebbe portato rispetto.

In merito all'ammenda argomenta che nessuno dei propri tesserati ha offeso l'arbitro e che la lagnanza sull'acqua della doccia che "usciva lentamente ed a gocce" sarebbe veramente bizzarra.

Il Collegio rappresenta che il reclamo va rigettato nella parte in cui si impugna l'ammenda, ritiene, invece, relativamente alla posizione del Catalano, che la sanzione vada ridotta a quattro giornate per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Vincenzo CATALANO a QUATTRO gare effettive; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n. 8 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 (squalifica calciatore TROPEA Riccardo per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la sanzione di prime cure che si impugna con l'odierno reclamo punisce il calciatore Riccardo Tropea che "si affrontava verbalmente con un avversario arrivando quindi allo scontro fisico con schiaffi e calci". Lo stesso, placato il primo scontro, colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario.

La reclamante sostiene che i fatti vadano ridimensionati nella loro gravità e che la sanzione, pertanto, vada corposamente ridotta per ricondurla ad equità.

Ritiene questo Collegio che la tesi dell'Atletico Maida, tenuto conto del contesto in cui i fatti sono avvenuti e della loro capacità lesiva, possa trovare parziale accoglimento per cui la sanzione vada ridotta a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Riccardo TROPEA a CINQUE gare effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.9 del signor LIOTTA Pasquale (Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 18.10.2018 (inibizione fino al 30.11.2018).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante assistito dell'avvocato di fiducia;

RILEVA

il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per essere entrato abusivamente nello spogliatoio arbitrale a fine gara e tenuto un comportamento minaccioso verso l'arbitro esplicitatosi nell'aver sbattuto gli occhiali sulla scrivania e alzato la mano come se lo volesse colpire.

Il Liotta sostiene che il suo comportamento ha rappresentato una reazione, non concretizzata assolutamente in una minaccia ma al più in una protesta scomposta, per essere stato colpito dal battente della porta dello spogliatoio sbattuta in maniera violenta da uno dei componenti della terna arbitrale, unici soggetti presenti all'interno del locale.

Ritiene questo Collegio che – pur volendo accedere alla tesi del Liotta nella parte in cui giustifica il motivo dell'entrata nello spogliatoio e il suo stato di irritazione - non può negarsi che i fatti avvenuti nello spogliatoio arbitrale appaiono incontestati ma vanno correttamente valutati nella loro reale gravità per cui la sanzione va ridotta fino a tutto il 18 novembre p.v..

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione del signor Pasquale LIOTTA a tutto il 18 NOVEMBRE 2018; dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi